



## Il Tribunale di Milano Sezione II civile - Fallimentare

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

Dott. Caterina Macchi	Presidente rel.
Dott. Sergio Rossetti	Giudice
Dott. Vincenza Agnese	Giudice

Sul ricorso per l'omologazione di Accordi di Ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis l.f. depositato

**DA**

**S.P.A. [C.F.]**

Ha pronunciato il seguente

### **DECRETO DI OMOLOGAZIONE EX ART. 182 BIS L.F.**

**S.P.A.** ha depositato in data 7 maggio 2021 un ricorso per l'omologazione di accordi di ristrutturazione ex art. 182-*bis* l.f..

Gli accordi sono stati iscritti al registro delle imprese in data 10 maggio 2021. Nel termine di trenta giorni decorrente da tale data non è stata proposta alcuna opposizione.

La ricorrente, società leader a livello nazionale nel settore della produzione e commercializzazione del packaging di alta qualità secondo molteplici linee di business comprendente anche i prodotti di lusso e i prodotti farmaceutici, ha illustrato il proprio stato di crisi, innescatasi nel 2019 e determinata dalla contrazione a livello internazionale della domanda dei beni del settore lusso, oltre che dalla concomitante perdita di un cliente chiave.

ha quindi richiamato il percorso processuale che ha immediatamente preceduto l'instaurazione del presente procedimento. La società aveva infatti adito questo Tribunale sin dal 26 giugno 2020 con lo strumento del ricorso ex art. 161 VI comma 1f; detto procedimento, nel corso del quale il Tribunale ha autorizzato la società a contrarre con

Bank s.p.a. finanziamenti prededucibili per l'erogazione di € 6 milioni e a stipulare contratti di factoring per € 15 milioni, si è protratto sino al 24 marzo 2021 per effetto delle proroghe concesse dal Tribunale, senza che la ricorrente riuscisse ad addivenire al deposito della richiesta di omologa degli accordi con i creditori a causa del protrarsi della trattativa con taluni istituti di credito.

Già sin dal 2019 aveva avviato una strategia di gestione dello stato di crisi, ampiamente descritta nel ricorso, affidando ad un advisor specializzato la ricerca di un nuovo investitore, individuato in Capital Italia s.r.l. all'esito di uno strutturato



processo di selezione. Parallelamente, come detto, nell'autunno del 2020 la società aveva utilizzato lo strumento processuale del ricorso prenotativo di cui all'art. 161 VI comma lf, ed aveva contratto i finanziamenti autorizzati già menzionati, necessari per la prosecuzione dell'operatività aziendale.

La società ha sviluppato trattative con i creditori finanziari e con i fornitori, pervenendo alla stipulazione di accordi separati, come si specificherà di seguito, ed ha approntato un articolato piano industriale per l'arco di tempo 2021-2025, che presuppone l'intervento dei finanziatori Bank e Capital Italia s.r.l. ed è scandito secondo i seguenti passaggi chiave: erogazione di nuova finanza a supporto della ristrutturazione pianificata; interventi sull'indebitamento finanziario nella forma del riscadenzamento o dello stralcio; assunzione del controllo della governance della ricorrente da parte di Capital Italia; vendita della società al quarto anno di piano, tra la fine del 2014 e l'inizio del 2025, e conseguente distribuzione tra i creditori finanziari e gli investitori dei proventi della vendita, secondo l'articolazione prevista nel piano.

La società ha sottoscritto con creditori finanziari e società di leasing un accordo in data 4 maggio 2021 per atto del notaio ( doc. 1).

ha inoltre sottoscritto accordi con un'ampia porzione dei suoi fornitori; di tali accordi è stata offerta idonea prova mediante il deposito di ciascun singolo accordo sottoscritto, accompagnato dalla produzione di copia di documento di identità del legale rappresentante del creditore e di visura camerale aggiornata a conferma dei poteri di firma in capo al soggetto sottoscrittore ( cfr. doc. da 2.1 a 2.31).

Il Tribunale rileva che sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 182 bis lf per l'omologa dei predetti accordi.

E' da riconoscersi in primo luogo la competenza territoriale di questo tribunale, atteso che la sede della società è situata in T .

La parte ricorrente è imprenditore commerciale, in possesso dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 II comma lf, ampiamente attestati dai dati dei bilanci prodotti.

La società si trova in stato di crisi, come ampiamente illustrato in ricorso e sopra ricordato.

I creditori aderenti agli accordi rappresentano il 70,5% dell'indebitamento complessivo della società, sì che risulta integrato il requisito indicato dall'art. 182 bis I comma lf.

Al ricorso è allegata la documentazione prescritta dall'art. 161 lf (accordi, stato analitico ed estimativo delle attività e passività, elenco dei creditori, piano di ristrutturazione).

Alla domanda è altresì allegata la relazione attestatrice, nonché un'integrazione della relazione, redatte dal dr. Riccardo Bonivento, professionista privo di incompatibilità e in



possesso dei requisiti previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), l.f., che attesta la veridicità dei dati aziendali e l'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.

Nella sua relazione l'esperto ha evidenziato l'attendibilità dei dati contabili aziendali e, sulla scorta di dettagliata analisi del piano, sottoposto anche a test di sensitività, ha dato atto della idoneità dell'accordo a consentire l'integrale pagamento dei creditori estranei, oltre che degli aderenti secondo le tempistiche programmate. Detta relazione risulta adeguatamente analitica, logica, completa, coerente ed in quanto tale idonea a svolgere quella funzione attestatrice che la disciplina di legge intende assegnarle.

Il professionista ha confermato che i creditori aderenti sono titolari di posizioni creditorie ammontanti complessivamente al 70,5% del totale ( € 42.405.103,83 su una esposizione debitoria totale di € 60.076.523,79) sulla base della situazione debitoria della ricorrente aggiornata alla data del 31 dicembre 2020.

Il tema del pagamento del pagamento dei creditori non aderenti nei termini previsti dall'art. 182 bis comma 1f è stato particolarmente approfondito nell'integrazione della relazione, depositata il 30 giugno 2021. L'attestatore chiarisce che l'ammontare dei crediti degli aderenti da soddisfarsi entro 120 giorni dall'omologa ovvero entro 120 giorni dalla scadenza non è pari alla differenza aritmetica tra l'indebitamento totale al 31.12.2020 e l'ammontare dei crediti degli aderenti, sopra riportato. Infatti, una parte dei debiti esistenti alla data della situazione debitoria di riferimento ( 31.12.2020) è già stata estinta; altra parte è costituita da debiti erariali in relazione ai quali la società ha già sottoscritto accordi di rateazione ovvero intende pagare aderendo agli avvisi bonari via via notificati; altra parte ancora è costituita da debiti della continuità aziendale prevalentemente rappresentati da TFR, ferie e ROL, che verranno pagati se e quando ne verranno a ricorrere i presupposti, nel corso dell'attuazione del piano. L'ammontare dei debiti verso i creditori non aderenti da estinguere entro 120 giorni dall'omologazione degli accordi, e l'ammontare dei debiti da pagare secondo rateazione sono dunque rispettivamente pari a € 2,316 milioni e € 4,431 milioni. L'esperto attesta che, considerato l'ammontare delle linee di credito per cassa e per anticipo fatture concesse dagli istituti finanziatori in base al piano e considerati i flussi di cassa attesi dal piano medesimo, la società disporrà delle risorse per adempiere regolarmente ai pagamenti nel rispetto dei termini previsti dall'art. 182 bis I comma 1f.

Per le ragioni esposte, pertanto, Il Tribunale omologa gli accordi ex art. 182 bis 1f depositati da s.p.a..



**PQM**

Visto l'art. 182bis lf,

1) omologa gli accordi di ristrutturazione depositati da \_\_\_\_\_ s.p.a.. con sede in T

;

2) manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Milano, il giorno 22 luglio 2021.

Il Presidente est.  
Dr.ssa Caterina Macchi